

Comune di Castel Mella
(Provincia di Brescia)

**Regolamento per la
disciplina dei
contratti**

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 45 del 23/07/2001

Pubblicata dal 25/07/2001 al 16/08/2001

Approvato dall'Oreco nella seduta del 31/07/2001 atti n. 45

Ripubblicato dal 10/08/2001 al 25/08/2001

INDICE

ART. 1 - OGGETTO.....	2
ART. 2 - PRINCIPI INFORMATORI.....	2
ART.3 - PROVVEDIMENTO A CONTRATTARE	2
ART.4 UFFICIO CONTRATTI.....	2
ART. 5 - PUBBLICITÀ DEGLI ATTI A CONTRATTARE.....	2
ART. 6 - TRATTATIVA PRIVATA.....	3
ART. 7 - CONTENUTO DELLA LETTERA DI INVITO.....	4
ART. 8 - PROCEDURA DI GARA.....	4
ART. 9 - COMMISSIONE DI GARA.....	5
ART.10 - COMMISSIONI DI APPALTO CONCORSO.....	6
ART. 11 - CAUZIONE.....	6
ART. 12 - CONCLUSIONE DEI CONTRATTI.....	7
ART.13 EFFICACIA ED ESECUZIONE IN PENDENZA DI STIPULAZIONE.....	8
ART.14 -DIRITTI E SPESE CONTRATTUALI.....	8
ART.15 - FORMA E STIPULAZIONE DEI CONTRATTI.....	8
ART.16 - UFFICIALE ROGANTE.....	9
ART.17 - PENALITÀ	9
ART. 18 - AGGIUNTE O VARIAZIONI AI CONTRATTI.....	9
ART. 19 - ABROGAZIONE DELLE NORME PREESISTENTI.....	10
ART. 20 - RINVIO ALLE LEGGI ED AI REGOLAMENTI.....	10
ART.21 - ENTRATA IN VIGORE.....	10

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina l'attività contrattuale del Comune con particolare riferimento ai contratti di appalto di lavori e servizi, nonché contratti di fornitura.
2. Sono escluse dal presente regolamento le convenzioni di cui all'art. 30 del T.U.EE.LL, nonché quelle disciplinate da particolari disposizioni, quali le convenzioni in materia di urbanistica, le forme di accordo previste dall'art.11 della legge 7 agosto 1990 n.241 e gli incarichi professionali.
3. Le spese in economia e le alienazioni del patrimonio sono disciplinate da appositi regolamenti.

Art. 2 - Principi informativi

1. In tutte le fasi di svolgimento dell'attività contrattuale del Comune si perseguono obiettivi di correttezza, trasparenza ed efficacia.

Art.3 - Provvedimento a contrattare

1. Nei limiti degli stanziamenti attribuiti e con l'osservanza delle direttive impartite dai competenti organi di governo dell'Ente, i responsabili dei Servizi sono competenti ad adottare il provvedimento a contrattare, avente il contenuto di cui al Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.
2. Con lo stesso provvedimento il Responsabile individua gli elementi costitutivi del contratto.

Art.4 Ufficio Contratti

1. Nell'ambito dell'Area Amministrativa - Servizio Segreteria- è istituito l'Ufficio Contratti, con funzione di supporto giuridico nello svolgimento delle attività contrattuali svolte dal Responsabile del Settore competente. Spettano comunque a quest'ultimo le seguenti incombenze:
 - Assunzione spese per pubblicazione bandi di gara;
 - Spedizione bandi e inviti;
 - Raccolta delle offerte;
 - Stesura verbali delle operazioni concorsuali.

Art. 5 - Pubblicità degli atti a contrattare

1. Nella stipulazione dei contratti si osservano le modalità di scelta del contraente e si attuano le forme di pubblicità previste dalla legge.
2. Per le forniture e servizi sotto soglia comunitaria, le comunicazioni di preinformazione, i bandi e gli avvisi di aggiudicazione sono pubblicati sulla

Gazzetta ufficiale e, per estratto, su due quotidiani di cui almeno uno di interesse locale.

3. Tutti gli avvisi di preinformazione, postinformazione e i bandi di gara sono affissi all'Albo pretorio per 15 giorni.

Art. 6 - Trattativa privata

1. La trattativa privata è, di regola, espletata in forma concorrenziale.
2. Si procede a trattativa privata quando ricorrano circostanze d'urgenza, difficoltà di reperire imprese idonee o speciali ed eccezionali circostanze per le quali non possano essere utilmente seguite le forme dell'asta pubblica, della licitazione o dell'appalto concorso, tenuto anche conto del rapporto tra la natura e l'entità della prestazione o della fornitura e la complessità ed operosità delle forme di pubblicazione prevista per gli incanti, nonché in particolare:
 - 1) quando gli incanti o le licitazioni siano andate deserte o si abbiano fondate prove per ritenere che ove si sperimentassero andrebbero deserte;
 - 2) per l'acquisto di cose la cui produzione è garantita da privativa industriale, o per la cui natura non è possibile promuovere il concorso di pubbliche offerte;
 - 3) quando trattasi di acquisto di macchine, strumenti od oggetti di precisione che una sola ditta può fornire con i requisiti tecnici e il grado di perfezione richiesti;
 - 4) per l'acquisto, la permuta e la locazione di immobili destinati a uffici o servizi, nonché la vendita di immobili ad Amministrazioni dello Stato, o altri Enti territoriali;
 - 5) quando vi sia particolare urgenza dei lavori, acquisti, trasporti o forniture, risultante dalla necessità congruamente motivata di far fronte ad eventi imprevedibili che non consentano l'indugio delle gare;
 - 6) per l'affidamento di forniture di arredi, macchine ed attrezzature destinate al completamento, ampliamento e rinnovo parziale di quelle esistenti, nel caso in cui il ricorso ad altri fornitori comporti l'acquisto di materiali di tecnica ed estetica diversa, non compatibili con quelli in dotazione;
 - 7) per lavori, servizi o forniture complementari, non considerati nel contratto originario e che siano resi necessari da circostanze imprevedute, a condizione che siano affidati allo stesso contraente e non possano essere tecnicamente ed economicamente separabili dalla prestazione principale, ovvero, benché separabili, siano strettamente necessari per il completamento della prestazione principale.
3. Il ricorso alla trattativa privata deve essere adeguatamente motivato nel provvedimento a contrattare, sia in relazione alle disposizioni di cui ai precedenti commi, sia sotto il profilo della convenienza.
4. L'invito a partecipare alla gara ufficiosa, propedeutica alla trattativa privata, è esteso ad un congruo numero di Imprese, nel rispetto delle leggi vigenti.
5. Si ricorre alla trattativa privata diretta:
 - a) quando l'urgenza della prestazione o fornitura oggetto del contratto sia motivatamente incompatibile con il tempo necessario all'esperimento della procedura concorrenziale;

- b) quando la fornitura o la prestazione oggetto del contratto può essere fornita solo da una Impresa;
 - c) nel caso di acquisto e locazione di immobili quando l'esigenza dell'Amministrazione non può essere soddisfatta che dallo specifico bene oggetto della procedura.
6. Per gli appalti di lavori pubblici, l'affidamento a trattativa privata è regolato dall'art. 24 della Legge n. 109/1994 e successive modificazioni ed integrazioni, mentre per i contratti pubblici di fornitura il cui valore di stima, IVA esclusa, sia superiore a 200.000 EURO, si applica l'art. 9, lett. d), comma 3, dei D.Lgs n. - 358/1992, come modificato dal D.Lgs n. 402/1998.

Art. 7 - Contenuto della lettera di invito

1. Salvo quanto previsto dalle leggi vigenti ed indicato nel bando di gara, la lettera di invito contiene:
- a) il giorno, l'ora ed il luogo di svolgimento della gara;
 - b) il sistema di gara e le modalità di aggiudicazione;
 - c) gli elementi ed i parametri di valutazione nel caso dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
 - d) le modalità di presentazione e formulazione della offerta;
 - e) i documenti da allegare all'offerta;
 - f) l'importo, le modalità di presentazione, la durata della cauzione provvisoria;
 - g) il luogo in cui è possibile prendere visione del Capitolato speciale d'appalto e dei relativi elaborati (qualora non allegati alla lettera d'invito).

Art. 8 - Procedura di gara

1. Il pubblico incanto e la licitazione privata sono esperiti in luogo aperto al pubblico.
2. Le sedute sono svolte nel principio di continuità e di pubblicità.
3. Le sedute di gara possono essere motivatamente sospese ed aggiornate.
4. Le contestazioni alle operazioni di gara mosse dai concorrenti presenti alla seduta e previamente identificati sono iscritte a verbale e risolte seduta stante dal Presidente, salvo che, in via eccezionale, per la complessità della questione, il Presidente non si riservi di decidere in un successivo momento: in tal caso sospende la seduta fissando contestualmente la data o l'ora in cui verrà sciolta e pronunciata la riserva e pronunciata l'aggiudicazione.
5. Nel caso di offerte anomale la verifica è fatta in sedute riservate.
6. L'esito della verifica, l'ammissione o l'esclusione delle offerte sospette di anomalia, sono comunicati e dichiarati in pubblica seduta.

7. Le competenze per le procedure di gara e per l'aggiudicazione sono stabilite dalla Giunta nell'ambito dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
8. Nel caso di gara da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione dell'offerta tecnica può essere rimessa ad apposita Commissione, composta e nominata in analogia a quanto previsto dall'art. 9 del presente regolamento, che opera in sedute riservate.
9. L'apertura dell'offerta tecnica è fatta in pubblica seduta.

Art. 9 – Commissione di gara

1. Ad ogni esperimento di gara, sia per pubblico incanto che mediante licitazione, è preposta una commissione di gara così composta:

- Responsabile del servizio con funzioni di Presidente, qualora non venga, con apposito atto di cui all'art. 97 – comma 4, lett. d – del T.U. EE.LL., attribuita al Segretario comunale la Presidenza della specifica commissione di gara.
- Due dipendenti del Comune, con funzioni di testimoni;

Un dipendente designato dal Presidente funge da segretario della commissione con funzioni di verbalizzante.

2. Nella trattativa privata la Commissione di gara è composta:

- dal Responsabile del servizio con funzioni di Presidente, qualora non venga, con apposito atto di cui all'art. 97 – comma 4, lett. d – del T.U. EE.LL., attribuita al Segretario comunale la Presidenza della specifica commissione di gara.
- Un dipendente con funzioni di verbalizzante.

3. Per casi e tipologie di gara particolari la commissione di gara potrà essere integrata da esperti, con specifica competenza tecnica e/o giuridico amministrativa, esterni all'Amministrazione, nominati dal Presidente, in numero massimo di due, da individuare in relazione alla peculiarità dell'oggetto. L'atto di nomina dovrà contenere idonea motivazione della scelta effettuata.

4. Nell'atto in cui viene nominata la commissione è, altresì, precisata la misura del compenso spettante ai componenti esterni ed il relativo finanziamento.

5. Prima di procedere all'apertura delle buste, i componenti verificano la sussistenza di cause di incompatibilità.

6. I componenti della Commissione possono richiedere che vengano messe a verbale loro valutazioni circa eventuali irregolarità, in mancanza delle quali si considerano assenzienti.

7. In caso di divergenze tra i componenti, la gara può essere sospesa e la commissione si ritira per decidere con la presenza del segretario che redigerà fedele verbale delle operazioni svolte.

Art.10 - Commissioni di appalto concorso

1. La nomina delle Commissioni di appalto concorso è fatta dal Responsabile del Servizio con specifico atto.
2. La Commissione è composta da soggetti, con specifica competenza nelle materie oggetto del contratto, interni ed esterni al Comune, in numero dispari non superiore a cinque.
3. Nelle gare da aggiudicare con la procedura dell'appalto concorso, nell'ora e giorno fissato nella lettera d'invito, il Presidente procede pubblicamente all'apertura dei plichi contenenti la documentazione richiesta redigendo apposito verbale.
4. L'aggiudicazione, sempre che ne ricorrano le condizioni, è effettuata con apposito provvedimento del Responsabile competente alla conclusione delle operazioni di valutazione della Commissione che opera in sedute riservate.

Art. 11 - Cauzione

1. Per gli appalti relativi alle forniture ed ai servizi, può essere richiesto un deposito cauzionale provvisorio, ovvero la costituzione di una fidejussione bancaria o assicurativa, il cui importo, di norma non inferiore al 5% del valore del contratto, e le modalità di prestazione devono essere indicati nel capitolato d'oneri o speciale di appalto, nel bando di gara o nella lettera di invito.
2. Per la cauzione provvisoria, negli appalti dei lavori, si fa riferimento alle norme vigenti.
3. Ai soggetti non aggiudicatari della gara di appalto e delle aste immobiliari, la cauzione provvisoria viene svincolata dopo la gara di appalto dal Presidente della Commissione della gara stessa.
4. A garanzia delle obbligazioni scaturenti dai contratti, il Responsabile del procedimento deve richiedere idonea cauzione, di norma non inferiore al 10% del valore del contratto, se previsto per legge, ovvero, qualora non sussista tale previsione normativa, quando lo ritenga necessario sulla base di una sua valutazione discrezionale.
5. I depositi cauzionali possono essere costituiti nei modi specificatamente stabiliti dalle leggi vigenti o nei modi seguenti. In particolare, si precisa che il deposito può essere prestato con le seguenti modalità:
 - numerario;
 - fidejussione bancaria;
 - polizza fidejussoria assicurativa rilasciata da compagnie assicurative regolarmente autorizzate;

- assegno circolare intestato al servizio di Tesoreria Comunale;
 - cauzione rilasciata dagli intermediari finanziari a ciò autorizzati dal Ministero del tesoro.
6. La fidejussione presentata dovrà contenere le seguenti clausole:
- rinuncia da parte dell'obbligato in solido con il debitore principale:
 - a) al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del Codice Civile ed impegno da parte dello stesso a rimanere obbligato in solido con il debitore principale fino a quando il Comune non dichiara il pieno adempimento degli obblighi assunti dal debitore stesso;
 - b) all'onere di una tempestiva e diligente escussione del debitore stesso di cui all'art. 1957 del Codice Civile;
 - impegno da parte dell'obbligato in solido con il debitore principale a versare l'importo della cauzione a semplice richiesta del Comune senza alcuna riserva.
7. I contratti di locazione relativi a immobili urbani stipulati dal Comune in qualità di conduttore non sono soggetti a cauzione, salvo diversa disposizione di legge. Dell'esonero deve farsi espressa menzione nel contratto.
8. Qualora la ditta - impresa aggiudicataria non versi la cauzione definitiva nel termine stabilito dall'Ente, l'Amministrazione, senza bisogno di messa in mora, dichiara decaduto l'aggiudicatario e procede ad incamerare la cauzione provvisoria e a rivalersi sull'aggiudicatario per le eventuali maggiori spese e per i maggiori danni sostenuti dall'Ente.
9. La cauzione definitiva resta vincolata fino al momento in cui sono esauriti tutti gli obblighi derivanti dal contratto.
10. L'esecutore prima della consegna dei lavori o dell'ordinativo delle forniture o delle prestazioni deve presentare all'Amministrazione, quando ciò sia stabilito da una previsione normativa o sia espressamente previsto nel bando di gara o nella lettera di invito, polizza di assicurazione per responsabilità civile verso terzi e per i danni derivanti dall'esecuzione dei lavori o delle forniture e/o prestazioni deducibili in contratto, con massimali adeguati al valore dell'appalto, od altre coperture assicurative stabilite per legge.

Art. 12 - Conclusione dei contratti

1. Nelle licitazioni private e nei pubblici incanti l'aggiudicazione effettuata contestualmente alle operazioni di gara è immediatamente vincolante per l'impresa, mentre lo diventa per l'Amministrazione solo successivamente alla stipulazione del contratto.

2. A seguito di aggiudicazione definitiva l'Ufficio Contratti invita l'aggiudicatario a produrre la documentazione necessaria alla stipula del contratto entro il termine, di volta in volta comunicato e, comunque, non inferiore a quindici giorni dalla ricezione della richiesta.
3. Qualora il contraente non adempia nel termine assegnato o non si presenti alla stipula del contratto nel giorno convenuto, l'aggiudicazione può essere revocata con specifica determinazione del Responsabile, salvo l'adozione dei conseguenti, ulteriori provvedimenti.
4. Il contratto si risolve ipso iure nel caso l'Amministrazione accerti d'ufficio, anche attraverso indagini a campione, la non veridicità delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive rese, fatte salve le conseguenti responsabilità penali, civili e amministrative previste dall'ordinamento giuridico.

Art.13 Efficacia ed esecuzione in pendenza di stipulazione

1. I contratti sono efficaci ed eseguibili ad ogni effetto solo dopo la stipulazione, salvo quanto previsto nell'art. 15 comma 2.
2. In caso di necessità o di urgenza, su disposizione del Responsabile del Servizio interessato, si può dare avvio all'esecuzione del contratto nelle more della stipulazione, previ in ogni caso gli accertamenti antimafia quando previsti dalla legge e la costituzione della cauzione prevista dal contratto: competono in tal caso all'aggiudicatario, pur in pendenza del perfezionamento formale del contratto, tutte le spettanze pattuite a titolo di anticipazione e pagamento in conto.

Art.14 -Diritti e spese contrattuali

1. Tutte le spese di copia, stampa, carta bollata, registrazione, diritti di segreteria e tutte le altre inerenti ai contratti, ivi comprese le spese per il notaio eventualmente incaricato, sono di norma a carico dei contraenti con il Comune.
2. In caso di mancato versamento il Comune trattiene la somma dovuta dal contraente, aumentata degli interessi, sul primo pagamento del corrispettivo inerente alle prestazioni contrattuali; nel caso in cui l'Amministrazione non debba alcun corrispettivo, si procede in via esecutiva ai sensi di legge

Art.15 - Forma e stipulazione dei contratti

1. I contratti conseguenti a procedure di licitazione privata, asta pubblica e appalto concorso sono stipulati in forma pubblica amministrativa, o, qualora ne ricorra l'esigenza, per atto pubblico. Sono altresì stipulati in forma pubblica amministrativa, o, qualora ne ricorra l'esigenza, per atto pubblico, i contratti a trattativa privata qualora tale forma sia stata prevista o convenuta negli atti propedeutici alla loro conclusione.
2. I contratti preceduti da trattativa privata possono essere stipulati anche per scrittura privata firmata dall'offerente e dal Responsabile che rappresenta il

Comune o per scrittura privata autenticata. La scrittura privata può assumere, per importi inferiori a 15.000 Euro oltre IVA, anche le seguenti forme:

- a) corrispondenza secondo gli usi del commercio;
- b) obbligazione sottoscritta in calce al capitolato o disciplinare;
- c) atto separato di obbligazione costituito da lettera offerta sottoscritta dall'offerente.

3. I contratti sono stipulati dai Responsabili ai quali il procedimento fa carico o loro delegati. Qualora sia assente il Responsabile del servizio ed il Segretario comunale agisca in qualità di pubblico ufficiale rogante, la competenza a stipulare i contratti in rappresentanza dell'ente spetta al responsabile dell'area amministrativa o, in via subordinata, al responsabile dell'area finanziaria.

Art.16 - Ufficiale rogante

1. I contratti in forma pubblica amministrativa sono rogati dal Segretario generale sulla base dei principi e norme che disciplinano l'attività notarile.
2. Presso l'Ufficio Contratti sono conservati il repertorio e gli originali dei contratti.

Art.17 - Penalità

1. Nel contratto devono essere previste le penalità per inadempimento nonché per il ritardo nell'esecuzione.

Art. 18 – Aggiunte o variazioni ai contratti

1. Non possono essere fatte aggiunte o altre variazioni ai contratti stipulati. Tuttavia se, nel corso della esecuzione di un contratto, occorre apportare variazioni alle quantità e alle qualità dei lavori, delle forniture o dei servizi, necessità attestata con relazione del Responsabile del servizio interessato, il contraente è obbligato ad assoggettarvisi agli stessi patti ed alle stesse condizioni fino alla concorrenza del quinto del prezzo contrattuale. Oltre questo limite egli ha diritto alla risoluzione del contratto.
2. In questo caso al contraente sarà pagato il prezzo delle opere, dei lavori o delle forniture eseguite, a termini di contratto.
3. Gli aumenti o le diminuzioni del contratto, anche oltre il limite di cui al comma 1, sono disposti con determinazione del responsabile competente, che adotta i provvedimenti necessari per l'eventuale copertura della spesa.
4. Nel caso di variazioni oltre il quinto del prezzo contrattuale, il contraente, ove non si avvalga del diritto alla risoluzione del contratto entro il termine assegnatogli dal dirigente di settore, è obbligato ad assoggettarvisi agli stessi patti ed alle stesse

condizioni del contratto, salvo quanto previsto dall'art. 25 della legge 11.2.1994 n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni.

5. Per le variazioni od aggiunte fatte eseguire senza autorizzazione, è tenuta responsabile la persona che le abbia ordinate, salva l'applicazione dell'art.191, 3° comma, del D.lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni, ove ne ricorrano gli estremi.

Art. 19 - Abrogazione delle norme preesistenti

1. Sono abrogate tutte le disposizioni comunali vigenti in contrasto o incompatibili con quelle del presente regolamento.

Art. 20 - Rinvio alle leggi ed ai regolamenti

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione, in quanto applicabili, le leggi ed i regolamenti vigenti in materia.

Art.21 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo la sua pubblicazione all'Albo Pretorio comunale, per quindici giorni consecutivi, successivi all'avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione.
2. Copia del regolamento è inserita nella raccolta degli atti normativi dell'Ente.